

Messaggio

numero
8651

data
11 febbraio 2026

competenza
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 26 gennaio 2026 nella forma elaborata da Alessandro Mazzoleni e cofirmatari concernente la modifica dell'art. 50 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG)

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

con riferimento all'iniziativa parlamentare elaborata in oggetto, esprimiamo le seguenti considerazioni, valutate internamente con la Divisione della giustizia.

I. OGGETTO DELL'INIZIATIVA PARLAMENTARE

In data 26 gennaio 2026 i deputati Alessandro Mazzoleni, Sabrina Gendotti e Simona Genini hanno presentato un'iniziativa volta a modificare l'art. 50 cpv. 4 della LOG. Gli iniziativaisti, constatato che il diritto penale federale vigente all'art. 34 CP fissa il limite massimo della pena pecuniaria a 180 aliquote giornaliere, fanno notare che nella sua forma attuale l'art. 50 cpv. 4 ultima parte LOG, che prevede la competenza della Corte delle assise correzionali a giudicare i reati per i quali il Procuratore pubblico propone una "*pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere*", non può concretizzarsi nella pratica ed è contraria al diritto federale.

II. PREMESSA

Il 6 ottobre 2025 il Parlamento ha approvato il messaggio n. 8600 del 9 luglio 2025 intitolato "Trasformazione digitale della Giustizia ticinese: organizzazione di progetto MyABI/Juris con implicazioni e potenziamenti temporanei e ordinari per la Pretura penale e il Ministero pubblico (prima fase)". A seguito di tale approvazione, la Legge sull'organizzazione giudiziaria è stata modificata agli art. 39 cpv. 1, 41 cpv. 1 lett. b, 50 cpv. 4 e 89a, con entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2026. L'art. 50 cpv. 4 LOG prevede però tuttora la competenza della Corte delle assise correzionali a giudicare i casi dove il Procuratore pubblico propone una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere.

III. POSIZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il Consiglio di Stato – che nel quadro della recente riforma legislativa riguardante il progetto MyABI/Juris di cui si è detto in precedenza, aveva posto il suddetto progetto di messaggio in ampia consultazione alle autorità penali – condivide la modifica di legge proposta, che in effetti altro non è che un adeguamento tecnico-normativo al diritto superiore (art. 34 CP) e ristabilisce la coerenza interna della LOG, anche con riferimento all'art. 41 cpv. 1 lett. b LOG (competenze della Pretura penale).

Messaggio n. 8651 del 11 febbraio 2026

IV. CONCLUSIONE

Stante quanto precede, si invita il Parlamento ad adottare l'iniziativa parlamentare elaborata in esame, e procedere allo stralcio della locuzione "*pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere*" dall'art. 50 cpv. 4 LOG.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8651 del 11 febbraio 2026

Disegno di

**Legge
sull'organizzazione giudiziaria
(LOG)**
modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8651 dell'11 febbraio 2026,

decreta:

I

La legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG) è modificata come segue:

Art. 50 cpv. 4

⁴La Corte delle assise correzionale è composta da un giudice del Tribunale penale cantonale e giudica i reati per i quali il procuratore pubblico propone una pena detentiva superiore a sei mesi e che non eccede due anni.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Essa entra in vigore immediatamente.